



Comune di Tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2009 - CONFERMA ALIQUOTA.	N° 6 del 24/02/2009
--	--------------------------------------

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 18,00, in Tuoro sul Trasimeno, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a inviti del Sindaco, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	presenti	assenti		presenti	assenti
BOCERANI Mario	X		BALDI Anchise	X	
MOSCHINI Tullo Ostilio	X		SCARCHINI Orietta	X	
BORGIA Lorenzo	X		MAGARA Stefano	X	
RADI Sauro	X		TADDEI Antonio	X	
TALLI Giorgio	X		GIUDIZIO Stefano	X	
TURCHERIA Giulio	X		MATTAROLLO Vanny	X	
PACINI Fabio	X		CARRAI Silvano	X	
NICCONI Luciano	X		assessori esterni		
LORENZINI Marcello	X		CATANI Gianfranco	X	
PEVERINI Alessandro	X		ROSSI Claudio	X	

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Bocerani dr. Mario, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Comunale Gagliesi dr. Vincenzo.

Vengono nominati scrutatori i sigg.: NICCONI Luciano, SCARCHINI Orietta, TADDEI Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra il presente punto all'ordine del giorno prima di passare la parola ai

Consiglieri;

UDITO l'intervento del Consigliere Magara che criticamente osserva come già l'addizionale regionale incide sui redditi che superano i 15.000 euro, andando ad operare su tutto il reddito;

VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49 del t.u. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: " I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita: "16. (comma così sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998;

RICHIAMATO il D.L. n. 112, convertito in L. 133;

RICHIAMATO il D.L. n. 93, convertito in L. 126 del 24.07.2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita:

"7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote e di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè alla sezione delle autonomie."

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 10 del 26.3.1999 è stata istituita per l'anno 1999 una addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% e che con successiva deliberazione consiliare n. 17 del 29.2.2000, con effetto dal 1.1.2000, l'aliquota suddetta è stata aumentata dello 0,1 e con delibera di G.M. n. 23 del 14.02.2001, l'aliquota è stata aumentata dello 0,1 portandola così complessivamente allo 0,4%;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 24.04.2007 con la quale è stata confermata per l'anno 2007 l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,4% e con deliberazione consiliare n. 8 del 03.04.2008, con effetto dal 1.1.2008, l'aliquota suddetta è stata aumentata dello 0,1 portandola così allo 0,5%;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende necessario confermare anche per l'anno 2009 l'aliquota per un totale dello 0,5 percentuali;

VISTO l'art. 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

IL SINDACO quindi pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai numero 16 Consiglieri presenti avente il seguente esito:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. ==

Astenuti: n. 6 (Magara, Taddei, Giudizio, Mattarollo, Carrai, Radi)

D E L I B E R A

1) - con effetto dal 1° gennaio 2009 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è confermata nella misura dello 0,5% ;

2) - della presente deliberazione verrà richiesta la pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze.

IL PRESIDENTE
Bocerani dr. Mario

IL Segretario Comunale
Gagliesi dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune da oggi e così per 15 giorni consecutivi.

Tuoro sul Trasimeno, li 19/03/2009

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno, li 19/03/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
-

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA